



Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro

direzioneB15@regione.piemonte.it

Data 15/12/2011

Protocollo 49853/021500
CLASS. 16.50

Ai Dirigenti scolastici delle Autonomie
Scolastiche assegnatarie di risorse umane
aggiuntive con fondi regionali
LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative alle autonomie scolastiche assegnatarie di risorse umane aggiuntive di cui alla determinazione n. 654 del 16/11/2011.

Con determinazione n. 782 del 15.12.2011 le assegnazioni di risorse umane aggiuntive di cui alla determinazione n. 654 del 16/11/2011 sono state rese definitive.

Con la presente si intende quindi fornire alle autonomie scolastiche beneficiarie le indicazioni operative in ordine al reclutamento ed alla gestione del personale assegnato.

Le autonomie scolastiche beneficiarie del contributo regionale dovranno reclutare il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserito nelle graduatorie di cui al DM 92 del 12/10/2011 per il triennio 2011/13, percettore dell'indennità di disoccupazione; in subordine, in presenza di ulteriori disponibilità, sarà utilizzato il personale non individuato in precedenza nella graduatoria prioritaria ed il personale nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Le autonomie scolastiche dovranno comunicare alla Regione il/i nominativo/i delle persone reclutate e trasmettere l'atto di adesione, allegato alla presente, debitamente sottoscritto entro il **20/12/2011**; il reclutamento di personale in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato dalla Regione con determinazione n. 654 del 16.11.2011 non è consentito e conseguentemente non verrà finanziato.

La Regione con successiva determinazione provvederà a definire il contributo spettante ed a liquidare a titolo di acconto il 70% a ricevimento dell'atto di adesione ed il 30% a saldo dietro presentazione della rendicontazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.

Modalità operative in caso di utilizzo di personale percettore di indennità di disoccupazione

Il contributo regionale comprende:

- un'indennità di partecipazione corrispondente alla differenza tra lo stipendio netto come da C.C.N.L. per ogni figura professionale (docenti dei vari ordini e gradi, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici) e indennità di disoccupazione netta percepita, maggiorata di una somma forfetaria per tutta la durata di percepimento dell'indennità di disoccupazione, pari a € 1.000,00, dedotta la quota assicurativa come sotto indicato.
- per il periodo intercorrente tra il venir meno dell'indennità di disoccupazione e fino al 30/06/2012 lo stipendio lordo stato previsto dal C.C.N.L. per ogni figura professionale; per tale intervallo la scuola stipulerà un normale contratto a tempo determinato ai sensi



Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro

direzioneB15@regione.piemonte.it

del C.C.N.L. vigente; il contributo non è comprensivo di Cia (per il personale ATA) o Rpd (per il personale docente), spettanti solo per supplenze annuali.

All'atto del reclutamento il dirigente scolastico dovrà far sottoscrivere per presa visione al lavoratore il regolamento allegato alla presente e dovrà provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi attraverso la sottoscrizione e/o l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, attingendo dalla somma forfetaria di € 1.000,00 sopra indicata.

Il personale percettore di indennità di disoccupazione che al momento del reclutamento per la partecipazione al progetto regionale rinunci all'indennità perde il diritto di partecipazione al progetto regionale.

L'indennità di partecipazione corrisposta si configura come sussidio assistenziale ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e come tale è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

L'indennità di partecipazione è corrisposta per le giornate di effettiva presenza, compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'indennità di partecipazione per i primi 30 giorni di assenza.

Modalità operative in caso di utilizzo di personale non percettore di indennità di disoccupazione

In questo caso il lavoratore verrà assunto a tempo determinato fino al 30/06/2012 mediante di stipula di apposito contratto di lavoro secondo il C.C.N.L. vigente di categoria; il contributo non è comprensivo di Cia (per il personale ATA) o Rpd (per il personale docente), spettanti solo per supplenze annuali.

Il personale docente e ATA reclutato utilizzando le graduatorie di cui al citato DM 92/2011 dovrà avere espressamente dichiarato la propria disponibilità a partecipare a progetti attivati in convenzione con le regioni, nell'apposita domanda per l'inclusione in coda agli elenchi suddetti. Non sono consentite sostituzioni del personale reclutato ai sensi della presente, ad eccezione dell'astensione obbligatoria per maternità.

Sui posti regionali non potranno essere nominati docenti o personale A.T.A. a completamento d'orario in quanto tutte le assegnazioni di risorse umane aggiuntive riguardano esclusivamente posti interi.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale
Dr.ssa Paola Casagrande

MG/AL